



274146



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19.

Istruzioni per la gestione amministrativo-contabile dei processi sanzionatori.

- ALLE SEZIONI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI

cnaipolstrada.protocollo.rm@pecps.poliziadistato.it

ROMA-SETTEBAGNI

- ALLA SEZIONE SPECIALE POLIZIA STRADALE

C/O C.A.P.S. CESENA

caps.cesena.fc@pecps.poliziadistato.it

CESENA

e, p.c.,

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- AL CENTRO ELETTRONICO POLIZIA STRADALE

dipps.300e.cepssettebagni.rm@pecps.interno.it

ROMA-SETTEBAGNI

In relazione all'emergenza sanitaria nazionale e ai numerosi provvedimenti di natura normativa emessi dalle Autorità, riguardo alle specifiche attività di gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio al C.d.S., si comunica che sono in corso di analisi le progettualità di modifica del sistema SIPS Verbali, al fine di meglio recepire le varie azioni di interruzione o proroga stabilite.

Nello specifico, alla data attuale, alla luce dell'insieme dei provvedimenti adottati dalle Autorità di Governo, risultano le situazioni di seguito compendiate:

Attività	dal	al	Effetto	Destinatari	Provvedimento normativo di riferimento
• Notificazione • Pagamento in misura ridotta • Svolgimento attività difensiva • Presentazione ricorsi giurisdizionali	23 febbraio 2020	31 marzo 2020	SOSPENSIONE	Comuni di cui all'Allegato 1 DPCM 1 marzo 2020	Art.10, comma 4 DL 9/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Attività	dal	al	Effetto	Destinatari	Provvedimento normativo di riferimento
• Notificazione • Pagamento in misura ridotta • Svolgimento attività difensiva • Presentazione ricorsi giurisdizionali	10 marzo 2020	3 aprile 2020	SOSPENSIONE	Comuni intero territorio nazionale	Art.10, comma 18 DL 9/2020 + Art.1 DPCM 9 marzo 2020
• Notificazione • Pagamento in misura ridotta • Svolgimento attività difensiva • Presentazione ricorsi giurisdizionali	4 aprile 2020	13 aprile 2020	PROROGA SOSPENSIONE	Dal 23/02/2020 per i Comuni di cui all'All.1 DPCM 1 marzo 2020 Dal 10/03/2020 per tutti i rimanenti Comuni d'Italia	Art. 1 DPCM 1 aprile 2020
Pagamento ai sensi dell'art.202, co.2 D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Sconto 30%)	17 marzo 2020	31 maggio 2020	Estensione beneficio a 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale		Art.108, comma 2 DL 18/2020
Altri termini relativi ai procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'Ufficio: - ordinatori - perentori - propedeutici - endoprocedimentali - finali - esecutivi	23 febbraio 2020	15 aprile 2020	SOSPENSIONE	Comuni intero territorio nazionale	Art.103 DL 18/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

- 3 -

Si specifica che tra i procedimenti amministrativi, oggetto della sospensione di cui all'art.103 del DL n.18/2020, operante dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, sono da intendersi inclusi anche quelli d'irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 del DL n.19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento¹, nonché i termini per la comunicazione dei dati personali e del titolo di guida del conducente del veicolo al momento della commessa violazione² e quelli per ottemperare all'invito a presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti³.

Circa la possibilità di pagamento ulteriormente scontato del 30% si richiama l'attenzione sul fatto che la data di inizio decorrenza del 17/03/2020 ammette automaticamente al beneficio tutti i pagamenti che a detta data facciano riferimento a verbali contestati o notificati fino ai 30 giorni precedenti (e quindi a ritroso fino al 16/02/2020). Nel contempo il termine di cessazione del beneficio, alla data attuale stabilito al 31/05/2020, deve intendersi come *termine effettivo*, trascorso il quale **non sarà più usufruibile** siffatta agevolazione di pagamento⁴.

Nelle more delle apposite implementazioni software, al fine di consentire la corretta ricezione dei pagamenti offerti, sia presso gli sportelli delle Sezioni Polizia Stradale, che presso gli uffici postali, è stato richiesto al C.E.P.S. l'adozione di alcune apposite "*misure tampone*":

- **Pagamenti "in circolarità":**
per le sole ipotesi di pagamento in argomento sono stati momentaneamente rimossi i controlli di sistema del conteggio dei giorni rispetto alla data di notifica del verbale; motivo per cui dovranno essere operate le più attente valutazioni affinché l'utente venga ammesso al versamento del corretto importo, in considerazione dei giorni trascorsi dalla contestazione/notificazione e degli eventuali intercorrenti periodi di sospensione per effetto di legge.
- **Pagamenti presso gli Uffici Postali:**
i pagamenti offerti presso gli uffici postali risultano "*svincolati*" dai controlli automatici della data di notificazione del relativo verbale; la verifica operata dal sistema avrà esclusivo riguardo alla corrispondenza di quanto offerto dall'utente con uno dei tre (o due) importi previsti per quello specifico verbale (scontato del 30%; a 60 giorni ; oltre 60 giorni). Sarà successivamente cura di Codesti Uffici, ad avvenuta rendicontazione automatica, la verifica di correttezza del pagamento offerto.

¹ Art.1, comma 2 DL n.19/2020 ai sensi dell'art.2, comma 1 e art.3 medesimo DL

² Art.126bis C.D.S.

³ Art.180, comma 8, C.D.S.

⁴ Esempio: verbale notificato il 20.05.2020; termine ultimo per il pagamento in forma ulteriormente scontata del 30%: 31.05.2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

- 4 -

- **Pagamenti alla cassa di Sezione:**

nella funzionalità di gestione "*pagamenti di cassa*" è stata introdotta una *textbox* denominata "*giorni sospensione*", nella quale deve essere annotato manualmente il numero di giorni di sospensione dei termini per il pagamento, conteggiati dall'operatore a decorrere dalla data di contestazione/notifica del verbale alla data del pagamento presso la cassa della Sezione e il numero di giorni di estensione del beneficio a 30 gg per il pagamento⁵ in misura scontata del 30%⁶. Si richiama l'attenzione sul fatto che la pre-esistente *textbox* denominata "*giorni festivi*" dovrà continuare ad essere utilizzata quando, al termine del periodo di sospensione, si riattivino i termini per il pagamento e l'ultimo giorno ricada in giornata festiva.

Per tutte le altre tipologie di pagamento riconducibili ai vari periodi di sospensione è allo studio un'apposita *evidenza informatica*, per la puntuale individuazione del corretto importo dovuto, evidenza per la quale si fa riserva di comunicazione delle modalità di formulazione individuate e relativa data di avvio in produzione.

Per quanto attiene alle corrette modalità di gestione, in particolare delle formule di pagamento dei procedimenti sanzionatori stabiliti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 delle specifiche violazioni di cui all'art. 4 del DL n.19/2020 già sopra menzionate, si richiamano le indicazioni fornite con le circolari della Direzione Centrale delle Specialità prot. n.300/A/2416/20/115/28 e seguito prot. n.300/A/2417/20/115/28, rispettivamente datate 27 e 28 marzo 2020 e si informa che sono in corso di imminente messa in produzione sul sistema SIPS/PS2000, le codifiche per la gestione delle diverse nuove fattispecie di violazione, per il corretto inserimento a sistema "GEXCS" delle verbalizzazioni operate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Busacca

⁵ Art.108, comma 2 DL 18/2020

⁶ Esempi pratici di calcolo:

1. Verbale notificato il 15 Febbraio → data pagamento: 8 Aprile → non rientra nella facoltà estensione sconto 30% a 30gg → **Sospensione = 30 gg dal 10.03 al 08.04**
2. Verbale notificato il 20 Febbraio → data pagamento: 8 Aprile → rientra nella facoltà estensione sconto 30% a 30gg → **Estensione = 18 gg dal 21.02 al 09.03 + Sospensione = 30 gg dal 10.03 al 08.04 = 18 + 30 = 48 gg**
3. Verbale notificato il 20 Febbraio → data pagamento: 20 Aprile → rientra nella facoltà estensione sconto 30% a 30gg → **Estensione = 18 gg dal 21.02 al 09.03 + Sospensione = 42 gg dal 10.03 al 20.04 = 18 + 42 = 60 gg**